

Evoluzione della giurisprudenza in materia di beneficiario effettivo e di abuso del diritto

L'evoluzione giurisprudenziale in tutta Europa dimostra che i tribunali nazionali si ispirano ai "casi danesi"



Enrico Fossa

CFE tax advisers europe
Paroli Bruno Fossa,
Studio Legale e Tributario, Milano

Il presente contributo ha la finalità di richiamare gli orientamenti giurisprudenziali venuti a formare nelle corti tributarie europee all'indomani dei cd. "casi danesi", come trattati dalla CGUE. In particolare, la Corte di Cassazione italiana ha avuto modo di occuparsi e risolvere la questione riguardante la sussistenza della condizione di beneficiario effettivo in capo ad una società estera, con funzione di sub holding all'interno di un Gruppo multinazionale. Tuttavia, in altri Paesi europei la posizione registrata a livello di CGUE sui cd. "casi danesi" ha condotto alla formazione di orientamenti rigorosi sulla necessità di approfondire le strutture di finanziamento che producono gli interessi che si intendono assoggettare ai benefici della Direttiva. Viene qui riassunta la recente giurisprudenza in Italia, Francia, Spagna e nei Paesi Bassi.

europea (UE), i cd. "casi danesi" come esaminati dalla CGUE stanno guidando in senso maggiormente restrittivo gli esiti della giurisprudenza nazionale in materia di "beneficiario effettivo".

II. La recente pronuncia della Corte di Cassazione italiana

La Corte di Cassazione ha, infatti, inteso operare la ricostruzione del significato della condizione di "beneficiario effettivo" che, come noto, interessa tanto l'applicazione del regime di esenzione dei pagamenti di interessi e canoni fra società residenti in Stati membri dell'UE, quanto dei benefici previsti dalle convenzioni contro le imposizioni (CDI). Tale analisi risulta non solo più compiuta, ma anche più aderente a quella che ne è stata fornita in sede internazionale dall'OCSE, nella versione 2014 del Commentario riguardante il Modello OCSE di Convenzione fiscale (Commentario M-OCSE), e dalla CGUE nelle sentenze sul caso relativo agli interessi e dividendi pagati da società danesi.

Il caso affrontato nella sentenza concerne, l'applicazione del regime di esenzione da ritenuta accordato dall'art. 26-*quarter* del Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) n. 600/1973 agli interessi pagati da una società italiana ad una società *sub holding* lussemburghese ("GPP C sarl") sulla base di un contratto di finanziamento.

L'Agenzia delle Entrate aveva, infatti, contestato l'applicabilità di tale esenzione per il fatto che gli interessi erano stati retrocessi mediante una catena di contratti di finanziamento speculari dalla società lussemburghese ad altra società del gruppo, la quale a sua volta li aveva retrocessi ad altra società fino a risalire alla capogruppo.

La Suprema Corte, dopo aver richiamato le precedenti definizioni di beneficiario effettivo, fornisce: (a) dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare del 2 novembre 2005, n. 47/E, secondo la quale sarebbe definibile tale "solo il soggetto sottoposto alla giurisdizione dell'altro stato contraente, che abbia l'effettiva disponibilità giuridica ed economica del provento percepito", nonché (b) dall'OCSE, secondo la quale sarebbero società interposte "le

I. Premessa.....	221
II. La recente pronuncia della Corte di Cassazione italiana.....	221
III. La giurisprudenza francese.....	223
IV. L'orientamento giurisprudenziale spagnolo.....	224
V. La giurisprudenza olandese.....	224
VI. Conclusione.....	225

I. Premessa

Il presente contributo intende aggiornare sugli orientamenti giurisprudenziali internazionali, seguiti alle conclusioni recentemente raggiunte dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea (CGUE) sui cd. casi "danesi", riguardanti l'applicazione della clausola anti-abuso sul cd. "beneficiario effettivo".

Con la recente sentenza n. 14756 del 10 luglio 2020 è stata confermata la posizione assunta dalla Corte di Cassazione, *ante* "casi danesi" dalla CGUE, per la ricostruzione della nozione di "beneficiario effettivo", condizione in particolare ritenuta pacificamente verificata nel caso di società cd. "sub holding". Tuttavia, in molti dei principali Paesi membri dell'Unione

società che dispongono nella pratica soltanto di poteri molto limitati, risultando essere semplici fiduciarie o semplici amministratori agenti per conto delle parti interessate", (definizioni entrambe piuttosto vaghe e contraddittorie, foriere delle incertezze interpretative venutesi a creare nell'ultimo decennio), ha fornito la più compiuta ricostruzione del significato della predetta nozione sulla base dei più recenti chiarimenti forniti dall'OCSE, nella versione 2014 del Commentario M-OCSE, e, quindi, dalla CGUE nelle più recenti sentenze sul significato della condizione di beneficiario effettivo prevista dalla Direttiva UE su interessi e canoni.

In particolare, la Suprema Corte ha innanzitutto evidenziato che, secondo l'OCSE, per la qualificazione come beneficiario effettivo del diretto percipiente di dividendi, interessi, e canoni rileva "la circostanza che il diritto del beneficiario dei flussi non sia vincolato da specifici obblighi legali o contrattuali di ri-trasferimento" e che, pertanto, "nei casi di agente, nominee, conduit company, fiduciario o amministratore, il percettore non è qualificabile come beneficiario effettivo perché il suo diritto di godere e disporre dei flussi è limitato da un'obbligazione legale o contrattuale di trasferire i pagamenti ricevuti a terzi [...] che, di norma, deriva da documenti legali, ma può anche discendere da circostanze di fatto" e "deve però riguardare lo specifico pagamento ricevuto".

Il giudice di legittimità, così argomentando, ha dunque fatto propria la nuova definizione di effettivo beneficiario fornita dall'OCSE nella versione 2014 del Commentario M-OCSE secondo cui il diretto percipiente di dividendi, interessi, e canoni non può essere considerato tale soltanto qualora ne sia un mero amministratore, o fiduciario. Il beneficiario effettivo è tale qualora siano soddisfatte non una, ma due distinte condizioni e cioè che tale soggetto abbia assunto l'obbligazione legale o contrattuale di trasferire i pagamenti ricevuti da terzi e che tale obbligazione abbia ad oggetto gli specifici pagamenti da lui ricevuti nel senso che, cioè, si sia obbligato ad eseguire a valle a favore di terzi soltanto i pagamenti che abbia a sua volta ricevuto a monte dal proprio creditore, così da non essere soggetto all'obbligazione di dover eseguire pagamenti anche nel caso in cui non li abbia ricevuti.

Al par. 10.2. del Commentario M-OCSE viene precisato non solo che "the direct recipient of the interest is not the «beneficial owner» because that recipient's right to use and enjoy the interest is constrained by a contractual or legal obligation to pass on the payment received to another person", ma anche che "this type of obligation would not include contractual or legal obligations that are not dependent on the receipt of the payment by the direct recipient such as an obligation that is not dependent on the receipt of the payment and which the direct recipient has as a debtor or as a party to financial transactions [...]".

Pertanto, secondo l'OCSE, precludono il riconoscimento della qualità di effettivo beneficiario soltanto le obbligazioni di esecuzione di pagamenti di dividendi, interessi e canoni che "dipendono", e cioè sono subordinate nell'an e nel quantum all'incasso di speculari pagamenti; per il fatto che tali obbligazioni non comportano l'assunzione del rischio di dover pagare proventi che non siano stati previamente percepiti, diversamente dalle obbligazioni di pagamento derivanti da

strumenti finanziari derivati che sono, invece, indipendenti dall'incasso dei pagamenti di dividendi, interessi e canoni in quanto devono essere adempite anche nel caso in cui tali pagamenti non siano stati percepiti^[1].

Inoltre, come anticipato, la Corte di Cassazione ha rilevato che, secondo quanto emerge dalle più recenti sentenze pronunciate dalla CGUE sulla condizione di beneficiario effettivo prevista dalla Direttiva UE su interessi e canoni, può ravvisarsi una pratica abusiva soltanto se la società diretta percipiente dei pagamenti di interessi e dividendi debba ritrasferirli "ad un terza società, non rispondente ai requisiti d'applicazione della direttiva 2003/49 [...] con la conseguenza che essa realizza unicamente un utile imponible insignificante, agendo da società interposta al fine di consentire il flusso finanziario dalla società debitrice verso l'entità effettiva beneficiaria delle somme versate" perché "l'unica attività della medesima sia costituita dal percepimento degli interessi e dal loro successivo trasferimento al beneficiario effettivo"^[2].

Pertanto, i Giudici di legittimità hanno aderito all'orientamento consolidato del Giudice Unionale secondo il quale possono dar luogo ad una pratica abusiva soltanto "le costruzioni puramente formali o artificiose prive di qualsiasi giustificazione economica e commerciale" realizzate "essenzialmente al fine di beneficiare di un indebito vantaggio"^[3]. In questo senso che è necessario che la società diretta percipiente dei pagamenti di interessi e di dividendi sia priva di effettività economica per il fatto che non svolga un'effettiva attività economica produttiva di utili sulla base di "un'analisi complessiva dei pertinenti elementi attinenti, in particolare, alla gestione della società, al suo bilancio d'esercizio, alla struttura dei suoi costi ed ai costi realmente sostenuti, al personale impiegato nonché ai locali ed alle attrezzature di cui dispone"^[4], ma si limita soltanto a ribaltare i pagamenti di dividendi ed interessi.

Infine, la Cassazione ha richiamato l'orientamento precedentemente espresso in materia di dividendi, secondo cui anche "una sub holding «pura» può essere considerata «beneficiario effettivo», ove gli stessi siano regolarmente appostati in bilancio e siano quindi aggredibili dai creditori e liberamente utilizzabili (per tutte Cass., Sez. 5, 28 dicembre 2016, n. 27112)" per il fatto che "la circostanza che la società percipiente detenga, tra le proprie attività, unicamente delle partecipazioni di controllo, così come l'eventualità che essa stessa sia a sua volta controllata interamente da altra società non residente in uno Stato stipulante (cd. controllo «a cascata»), non comprovano, di per sé, l'artificialità ovvero la strumentalità della medesima", essendo "in tal caso, [...] necessario valutare alcuni parametri-spia per valutare in concreto la sussistenza dell'unico elemento normativamente rilevante ai fini della nozione di beneficiario effettivo, quali la padronanza

[1] Cfr. anche GABRIELE ESCALAR, La nuova definizione OCSE di effettivo beneficiario, in: *Corr. Trib.* 2019, p. 3685 ss.

[2] CGUE, cause C-115/16, N. *Lussemburgo*; C-118/16, X *Danimarca*; C-119/16; C. *Danimarca*; C-299/16, Z *Danimarca*, del 26 febbraio 2019, punto 130 s.

[3] Cfr. GABRIELE ESCALAR, Per una rilettura critica della nozione unionale di abuso del diritto fiscale, in: *Corr. Trib.* 2019, p. 291 ss.

[4] CGUE, cause C-115/16, N. *Lussemburgo*; C-118/16, X *Danimarca*; C-119/16; C. *Danimarca*; C-299/16, Z *Danimarca*, del 26 febbraio 2019, punto 131.

ed autonomia della società-madre 4 percipiente, l'adozione delle decisioni di governo ed indirizzo delle partecipazioni detenute ed il trattenimento ed impiego dei dividendi percepiti [...] in alternativa alla loro tassazione alla capogruppo sita in un Paese terzo". Di conseguenza, "in caso di holding o subholding pura [...] non può farsi riferimento agli elementi caratteristici della società operativa, dando rilievo ai modesti crediti operativi, alla mancanza di dipendenti e di una struttura organizzativa adeguata, dovendosi, invece, apprezzare l'autonomia organizzativa e gestionale della società".

La Cassazione, così argomentando (avendo ribadito che non possono assurgere ad indizio dell'assenza della qualità di beneficiario effettivo, non solo la consistenza dell'organizzazione di beni e persone impiegata da una *sub holding* o da una *holding* per l'esercizio della loro attività, posto che tali società presentano di regola una struttura organizzativa alquanto "scarna", ma anche la loro sottoposizione al controllo della *holding* ovvero della capogruppo) attribuisce rilevanza anche all'autonomia gestionale di tale società derivante dalla "padronanza ed autonomia della società-madre percipiente" e all'"adozione delle decisioni di governo ed indirizzo delle partecipazioni detenute".

Senonché il Supremo Giudice di legittimità in tal modo si è parzialmente distaccato dagli orientamenti dell'OCSE e della CGUE, in quanto tali organismi non sembrano attribuire rilevanza al grado di autonomia gestionale delle società dirette percipienti degli interessi e dividendi, non potendo che risultare alquanto ridotta tale autonomia nel caso in cui siano a loro volta controllate da una *holding* o dalla capogruppo. Come si è visto, la sola sussistenza dell'obbligazione di ritrasferire i pagamenti, di dividendi o interessi, a terzi, dopo che li abbiano ricevuti e, pertanto, alla titolarità del potere di disporre economicamente degli interessi e dividendi^[5]. La Corte di Cassazione ha concluso che la sentenza della Commissione Tributaria Regionale impugnata dall'Agenzia delle Entrate sia sul punto del tutto legittima, in quanto si è "attenuta ai principi giurisprudenziali sopra citati, fornendo una precisa e congrua motivazione, nella quale ha indicato con precisione le ragioni per cui la GGP C Sarl era l'effettivo beneficiario e non la capogruppo, o comunque, le società poste al vertice della catena di controllo (come la Monumental oppure la Lender o altre ancora)".

Nel caso di specie, infatti, i Giudici d'appello avevano accertato che tale società lussemburghese svolgeva "il ruolo di una vera e propria holding di partecipazione, come centrale finanziaria internazionale dell'intero gruppo, per gestire tutte le esigenze di tesoreria e finanziamento", e ciò in quanto, non solo perché le era attribuito l'"incarico di armonizzazione degli investimenti e di gestione dei flussi finanziari, ad essa confluendo i proventi finanziari delle società del gruppo e non soltanto quelli della contribuente Global Garden", ma anche perché sui proventi da essa riscossi "non vi è alcun obbligo giuridico a retrocederli a soggetti terzi, godendo di piena titolarità e disponibilità", posto che dal suo "conto economico [...] emergono utili di esercizio, non insignificanti, che provengono proprio dallo svolgimento di tale attività e non è

in alcun modo ravvisabile il «ribaltamento» dei proventi allegato dall'Agenzia delle Entrate".

Inoltre, i Giudici di appello hanno rilevato che la società lussemburghese diretta percipiente degli interessi aveva assunto la regia di un'operazione di *leverage buy-out*, acquistando per il tramite dell'indebitamento con due società veicolo, rispettivamente, le società italiane e quelle estere di un altro gruppo.

Pertanto, la Suprema Corte ha ritenuto che la società *sub holding* lussemburghese, diretta percipiente degli interessi ne era anche la beneficiaria effettiva, in quanto non si limitava a ribaltarli a terzi, ma svolgeva una reale attività economica produttiva di utili.

III. La giurisprudenza francese

La Corte suprema francese ha stabilito che lo status di beneficiario effettivo è la condizione per beneficiare dell'esenzione dalla ritenuta alla fonte sui dividendi prevista dalla Direttiva UE sulle società madre-figlia.

Ai sensi del diritto interno francese, la distribuzione di dividendi da parte di una società francese alla sua società madre dell'UE è esente dalla ritenuta alla fonte, a condizione che quest'ultima possa dimostrare di essere la beneficiaria effettiva dei dividendi.

Nella sentenza del 5 giugno 2020^[6], la Corte suprema francese ha stabilito che il rispetto della condizione del "beneficiario effettivo" è previsto dalla Direttiva sulle società madri e figlie e deve essere interpretata in linea con le determinazioni assunte dai Giudici UE per i cd. "casi danesi".

Nel caso esaminato, i dividendi sono stati pagati da una società francese al suo unico azionista, una società lussemburghese le cui azioni erano detenute da una società residente a Cipro, a sua volta interamente controllata da una società stabilita in Svizzera. Le autorità fiscali francesi hanno contestato l'applicazione dell'esenzione dalla ritenuta alla fonte considerando che la società madre lussemburghese non era la beneficiaria effettiva del dividendo distribuito, in quanto non era in grado di stabilire che fosse effettivamente la titolare del conto bancario svizzero sul quale i dividendi erano stati pagati dalla società francese.

Non si trattava, quindi, di un "transito" dei dividendi attraverso l'intermediario della società lussemburghese prima del loro trasferimento ad un beneficiario stabilito in un Paese terzo (Svizzera), ma della effettiva riscossione dei dividendi da parte della società lussemburghese. Le società francesi e lussemburghesi hanno impugnato tale contestazione, sostenendo dinanzi alla Corte che le disposizioni del diritto francese erano incompatibili con gli obiettivi della Direttiva sulle società madri e figlie, che non contengono una clausola sul beneficiario effettivo.

[5] CGUE, cause C-115/16, N. *Luxemburg*; C-118/16, X *Denmark*; C-119/16; C. *Denmark*; C-299/16, Z *Denmark*, del 26 febbraio 2019, punto 132.

[6] Sentenza n. 423809, *Eqiom ed Enka*.

Nella sua sentenza, la Corte ha citato espressamente il punto 113 delle "cause danesi", ove si afferma: "[i] meccanismi della Direttiva sulle società madri e figlie, in particolare l'art. 5 che prevede l'esenzione dalla ritenuta alla fonte, non sono invece destinati ad essere applicati quando il beneficiario effettivo dei dividendi è una società residente a fini fiscali al di fuori dell'Unione europea, poiché, in tal caso, l'esenzione di tali dividendi dalla ritenuta alla fonte nello Stato membro dal quale sono pagati potrebbe benissimo comportare che essi non siano effettivamente tassati nell'Unione europea". La Corte ha quindi statuito su queste basi che "lo status di beneficiario effettivo dei dividendi deve essere considerato come la condizione per beneficiare della ritenuta alla fonte prevista dall'art. 5 della direttiva".

Da questa sentenza, e dal ragionamento delle conclusioni dell'Avvocato generale, risulta che la condizione di beneficiario effettivo può costituire un elemento autonomo di valutazione per rifiutare di applicare l'esenzione dalla ritenuta alla fonte, senza invocare un abuso di diritto, ma solo nella misura in cui il reale beneficiario effettivo non sia stabilito nell'UE.

IV. L'orientamento giurisprudenziale spagnolo

Anche la Corte centrale spagnola ha fatto riferimento per la prima volta alle cause danesi per interpretare la clausola spagnola anti-abuso sui dividendi versati alle partecipazioni UE. La dottrina delle cause danesi è stata interpretata dai tribunali fiscali spagnoli in due decisioni della Corte centrale spagnola^[7] del 2019^[8].

Una delle pronunce riguardava il pagamento di interessi da parte di una controllata spagnola a una società *holding* olandese, detenuta da una struttura di società di trasporto e, in ultima analisi, da un'entità *extra*-UE. La Corte ha respinto l'applicazione dell'esenzione sugli interessi pagati a un beneficiario residente nell'UE, perché la società *holding* olandese non era la beneficiaria effettiva degli interessi pagati dall'entità spagnola.

Nell'altra pronuncia, la Corte ha fatto riferimento ai casi danesi per interpretare la disposizione nazionale spagnola anti-abuso relativa a dividendi fiscali pagati agli azionisti da una società spagnola alla sua controllante lussemburghese, a sua volta interamente posseduta da un fondo d'investimento del Qatar.

La Corte ha concluso che i dividendi pagati dalla società spagnola non possono beneficiare né dell'esenzione dalla Direttiva, né della CDI, nella misura in cui la società *holding* lussemburghese non era la beneficiaria effettiva dei dividendi, in quanto l'effettivo beneficiario era un non residente nella UE.

Nei periodi in esame non era ancora in vigore la CDI tra il Qatar e la Spagna, per cui si applicavano le norme nazionali sulla ritenuta alla fonte dell'imposta sul reddito dei non residenti spagnoli.

La Corte ha stabilito che la disposizione nazionale spagnola anti-abuso sui dividendi è conforme al diritto comunitario. In particolare, da un lato, la Corte ha ritenuto che l'Amministrazione fiscale spagnola aveva dimostrato che la società *holding* lussemburghese era detenuta da un azionista *extra*-comunitario e che i fondi erano stati trasferiti al medesimo azionista residente al di fuori della UE.

Dall'altro lato, secondo la Corte, il contribuente non aveva dimostrato il soddisfacimento dei requisiti per derogare all'applicazione della disposizione anti-abuso. Tale eccezione richiede (i) che la società beneficiaria dell'UE svolga un'attività economica direttamente collegata alla controllata e (ii) che la società UE non sia stata costituita unicamente per beneficiare dell'esenzione. Nella misura in cui non è stata dimostrata la conformità ai requisiti di cui sopra, la Corte ha accettato come prova di abuso i seguenti fatti:

- 1) la mancanza di dipendenti a livello della capogruppo lussemburghese;
- 2) il fatto che i dividendi pagati dalla società spagnola fossero stati infine rimborsati dalla società *holding* lussemburghese al suo unico azionista *extra*-comunitario attraverso il rimborso di un prestito e il pagamento degli interessi e, da ultimo;
- 3) la perfetta coincidenza delle persone nominate amministratori della società *holding* lussemburghese, in carica come amministratori anche della società azionista *extra*-comunitaria.

Da queste sentenze si può quindi dedurre che sia la Corte che le autorità fiscali spagnole fanno riferimento alla titolarità effettiva ed alle disposizioni anti-elusive applicabili, come individuate nei cd. "casi danesi", quando contestano l'esenzione dalla ritenuta alla fonte sui dividendi e sul pagamento degli interessi.

V. La giurisprudenza olandese

Le cause olandesi, successive alle quelle danesi rese dalla CGUE riguardano due sentenze del Tribunale inferiore olandese di Haarlem^[9] nelle quali si fa riferimento ai principi stabiliti dalla CGUE.

Entrambe le sentenze riguardavano strutture con una BVBA belga (una società a responsabilità limitata, oggi BV), in ultima analisi, detenute da individui residenti in Belgio. Quindi, a differenza di tutti gli altri casi, questi casi hanno coinvolto solo due giurisdizioni ed entrambe appartenenti all'UE.

In entrambi i casi, le BVBA belghe detenevano una partecipazione di minoranza (38,71% e 24,39%) in una BV olandese, che era stata costituita per consentire ai suoi azionisti di detenere un investimento in un fondo di private equity olandese.

[7] Tribunal Económico Administrativo Central.

[8] Sentenze n. 185/2017 e n. 2188/2017 dell'8 ottobre 2019.

[9] ECLI:NL:RBNHO:2020 nn. 5317 e 5318 del 9 luglio 2020.

Nel primo caso, la BVBA non deteneva altri attivi oltre alle azioni della BV olandese e a due auto d'epoca. Inoltre, non disponeva di dipendenti o di uffici. Nel secondo caso, la BVBA possedeva azioni di più di dieci altre società, comprese le società operative, e svolgeva attività di gestione per alcune di queste società. In questo caso la BVBA ha utilizzato spazi per uffici e ha pagato ingenti compensi (circa euro 650'000 all'anno) per i servizi di gestione svolti dal suo amministratore e per i servizi legali e amministrativi svolti dalla moglie dell'amministratore. Inoltre, il direttore della BVBA si è impegnato attivamente nella ricerca di potenziali investimenti per la BVBA nel settore dell'alta tecnologia. Ad un certo punto la BVBA olandese ha distribuito dividendi ai suoi azionisti. Entrambe le BVBA belghe hanno chiesto l'esenzione dalla ritenuta alla fonte dei dividendi olandese sulla base dell'art. 4, par. 2, della legge olandese del 1965 sulla ritenuta alla fonte dei dividendi ("DWT"), che è un'attuazione della Direttiva. L'esenzione è stata negata dalle autorità fiscali olandesi in entrambi i casi sulla base della disposizione anti-abuso contenuta nella DWT. Più specificamente, le autorità fiscali olandesi hanno assunto la posizione che entrambe le BVBA sono state interposte tra la BV olandese e i singoli azionisti belgi per utilizzare l'esenzione dalla ritenuta alla fonte dei dividendi e che le strutture devono essere considerate artificiali. In entrambi i casi sono stati presentati ricorsi.

La Corte ha, infatti, riconosciuto che se i singoli azionisti avessero detenuto direttamente la partecipazione nella BV olandese senza l'interposizione delle BVBA, non avrebbero avuto diritto all'esenzione dalla ritenuta alla fonte olandese sui dividendi. In quanto tale, ha ritenuto che uno degli scopi principali per l'interposizione delle BVBA nella struttura fosse quello di evitare la ritenuta alla fonte olandese sui dividendi e che la struttura fosse da ritenere artificiosa.

A differenza del primo caso, la Corte ha ritenuto che la BVBA, nel secondo caso, abbia dimostrato con successo che la struttura non era del tutto artificiosa e che aveva una finalità economica, considerando gli altri investimenti (attivi) detenuti dalla BVBA, i servizi svolti dal direttore e da sua moglie e la disponibilità di spazi per uffici.

VI. Conclusione

Con il presente contributo si è inteso riepilogare gli orientamenti giurisprudenziali seguiti alle conclusioni recentemente raggiunte dalla CGUE sui cd. casi "danesi", riguardanti l'applicazione della clausola anti-abuso sul cd. "beneficiario effettivo".

Se con la recente sentenza n. 14756 del 10 luglio 2020 è stata confermata la posizione già assunta dalla Corte di Cassazione italiana per la ricostruzione della nozione di "beneficiario effettivo" – ritenuta pacificamente verificata nel caso di società cd. "sub holding" – in molti dei principali Paesi membri dell'UE le conclusioni raggiunte dalla CGUE con l'esame cd. "casi danesi" stanno guidando in senso indubbiamente più restrittivo gli esiti della giurisprudenza nazionale in materia di "beneficiario effettivo"^[10].

Risulta, pertanto, opportuno evidenziare che in tutta Europa i contribuenti che applicano i benefici della Direttiva UE sulle società madri e figlie, così come delle CDI, debbano sempre più, con particolare riguardo alla condizione di effettivo beneficiario, essere in grado di dimostrare la finalità economica della loro struttura, al fine di affrontare le contestazioni delle autorità fiscali nazionali.

[10] Anche il Tribunale federale svizzero con sentenza TF n. 2C_354/2018 del 20 aprile 2020 ha preso in considerazione le cause danesi. Si veda SAMUELE VORPE, L'influenza delle cause "danesi" nella giurisprudenza del Tribunale federale, in: NF n. 10/2020, pp. 690-696.